COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 4180 DEL 14/12/2023

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 291, RILASCIATA IN DATA 13/03/1992, PRESENTATA IN DATA 15/03/1986, RIF. PROT. 4573 DEL 19/03/1986, UT_1986/1291, RELATIVA AL FABBRICATO SITO A ROVIGO, IN VIALE PORTA ADIGE, N. 72, CENSITO AL CENS. BP - F. 12, MAPPALE 3, SUB 2 - 4 - 5 - 6 - 7

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2021, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 10152 del 09/02/2023 e le successive integrazioni, prot. 10165 del 09/02/2023 e prot. 73811 del 29/09/2023, presentate dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica della Concessione Edilizia a Sanatoria ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio) n. 291 del 13/03/1992, presentata in data 15/03/1986, rif. prot. 4573 del 19/03/1986, UT_1986/1291, relativa al fabbricato sito a Rovigo, in Viale Porta Adige, n. 72, censito al Cens. Sez. Urb. BP, Foglio 12, mapp. 3, sub. 2-4-5-6-7 (dati catastali attuali), PRG: Z.T.O. E4A (agricola a diffuso carattere insediativo);

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: due marche da bollo di € 16,00 cadauna (una relativa all'istanza n. Id. 01220362402252 dell'8/02/2023 ed una relativa al rilascio della rettifica n. Id. 012203624022510 dell'8/02/2023), ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, procura ed incarico al tecnico e copia C.I. della proprietà e del tecnico, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Marchesin Samuele, Tavola Unica (Stato condonato, rilevato, comparativa, estratto di P.R.G e catastale, documentazione fotografica), integrazione oblazione, ecc.;

PRESO ATTO dei titoli edilizi relativi al fabbricato *de quo*:

- l'edificio originario è ante 1959 (non ci sono titoli edilizi); la sagoma è presente nella tavola 3A (stato attuale del territorio comunale) allegata al P.R.G. adottato nel 1959;
- in data 15/09/1983, prot. 16444, UT_1982/1296 è stata rilasciata Concessione Edilizia n. 467 del 15/09/1983 per "*ristrutturazione e sopraelevazione*";

- in data 15/03/1986 è stata presentata istanza di Condono Edilizio, ex Legge 47/1985, prot. 4573 del 19/03/1986, UT_1986/1291, rilasciato il 13/03/1992, n. 291, oggetto della presente istanza di rettifica;
- successivamente al citato Condono sono state presentate le seguenti pratiche edilizie:

- Abitabilità prot. 19401 del 14/02/1987 (UT_1987/0024_AGI);
- UT_2014/1589 (P. di C. n. 5 del 22/01/2015) per cambio di destinazione d'uso;
- UT_2015/0948 (SCIA variante);
- UT_2015/0153_AGI (agibilità prot. 48048 del 15/10/2015);

PRESO ATTO, inoltre, che l'intervento oggetto del Condono Edilizio ex legge 47/1985, UT_1986/1291, riguarda due garage staccati dal corpo di fabbrica principale (sub 6 - 7, non oggetto di rettifica) ed una cantina in aderenza (sub 2, oggetto della presente rettifica):

1. ampliamento per realizzazione di un garage (abuso tipologia 1 – anno 1983);
2. ampliamento per realizzazione di un garage (abuso tipologia 1 – anno 1983);
3. cantina in aderenza all'abitazione (abuso tipologia 1 – anno 1983);

CONSIDERATO che:

- il tecnico incaricato dall'attuale proprietà, a seguito di verifica dello stato legittimo del fabbricato, ha riscontrato che la porzione di cantina, indicata come preesistente nel condono, non era stata autorizzata con C.E. n. 467/1983;
- la stessa rappresentazione della cantina ampliata nel condono ha lievi difformità oggetto della presente rettifica;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, in fase istruttoria della presente istanza di rettifica, ha accertato quanto segue:
1) Integrazione del condono con la porzione di cantina identificata come "preesistente" negli elaborati di condono in atti. Da verifica eseguita dall'attuale proprietà è emerso che detta porzione di cantina non era stata autorizzata, né era stata rappresentata nel precedente titolo edilizio U.T. 1982/1296, pertanto doveva essere inclusa tra le opere da condonare.
2) Rettifica dimensioni della cantina per errata rappresentazione grafica sia in pianta (misure interne condonate 3,50 x 5,00 m – misure esterne rilevate 3,35 x 5,35 m), che dell'altezza massima (2,40 m rilevato – 2,30 m stato condonato);

RILEVATO che, per il manufatto con destinazione "cantina", indicato come preesistente nel condono, è dovuto il versamento integrativo del solo contributo di costruzione (non è dovuto alcun conguaglio dell'oblazione, in quanto anche considerando l'intera superficie della cantina, l'importo risulta inferiore al minimo tabellare già versato), come determinato dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento del contributo di costruzione dovuto;

CONSIDERATO evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel presentare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 4573 del 19/03/1986, UT_1986/1291, rilasciato il 13/03/1992, n. 291, così come del tecnico comunale che ne ha curato l'istruttoria;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare ed integrare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 4573 del 19/03/1986, UT_1986/1291, rilasciato il 13/03/1992, n. 291, come rappresentato dal geom. Marchesin Samuele nella Tavola Unica (Stato condonato, rilevato, comparativa, estratto di P.R.G e catastale, documentazione fotografica) allegata alla presente a formarne parte integrante non ostensibile per i motivi sopra indicati, relativa al fabbricato sito a Rovigo, in Viale Porta Adige, n. 72, censito al Cens. Sez. Urb. BP, Foglio 12, mapp. 3, sub. 2-4-5-6-7 (dati catastali attuali), PRG: Z.T.O. E4A (agricola a diffuso carattere insediativo);

COMUNE DI ROVIGO

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica e del parere favorevole all'adozione della presente rettifica pervenuti da parte del responsabile del procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare ed integrare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 4573 del 19/03/1986, UT_1986/1291, rilasciato il 13/03/1992, n. 291, come rappresentato dal geom. Marchesin Samuele nella Tavola Unica (Stato condonato, rilevato, comparativa, estratto di P.R.G e catastale, documentazione fotografica) allegata alla presente a formarne parte integrante non ostensibile per i motivi sopra indicati, relativa al fabbricato sito a Rovigo, in Viale Porta Adige, n. 72, censito al Cens. Sez. Urb. BP, Foglio 12, mapp. 3, sub. 2-4-5-6-7 (dati catastali attuali), PRG: Z.T.O. E4A (agricola a diffuso carattere insediativo);

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id: 012203624022510 dell'8/02/2023;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento - a mezzo pec del tecnico delegato (giusta procura in atti) - alla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio) n. 291 del 13/03/1992, presentata in data 15/03/1986, rif. prot. 4573 del 19/03/1986, UT_1986/1291, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale